

**IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA:
PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE
DI SOVRACOMPENSAZIONI PER I SOGGETTI PRESENTI NELL'ELENCO
DEGLI ANNI 2013 O 2014**

Premessa

La presente Procedura espone le modalità operative che la Cassa applica ai fini di identificare le imprese a forte consumo di energia elettrica che sono in condizioni di sovracompensazione per gli anni di competenza 2013 o 2014.

Il presente Allegato costituisce una versione aggiornata dell'Allegato A della deliberazione 677/2016/R/eel, rivisto e corretto alla luce delle disposizioni definitive contenute nella Decisione della Commissione Europea C(2017) 3406. Mentre l'Allegato A alla deliberazione 677/2016/R/eel individuava i soggetti *potenzialmente* passibili di restituzione, la versione di cui al presente Allegato individua i soggetti che sono *effettivamente* in stato di sovracompensazione.

Nel seguito vengono utilizzati i seguenti riferimenti:

Linee Guida è la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014 “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”;

Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 è la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso *State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy*, pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza in data 15 giugno 2017¹

Deliberazione 677/2016/R/eel è la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, 17 novembre 2016, 677/2016/R/eel.

Deliberazione 507/2017/R/eel è la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, n. 507/2017/R/eel.

La procedura è articolata in tre passi (o *step*):

- Primo *step*: calcolo della contribuzione al supporto alle fonti rinnovabili;
- Secondo *step*: verifica della contribuzione minima richiesta al supporto alle fonti rinnovabili;

¹ Il link alla decisione pubblica è il seguente:

http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38635

- Terzo *step*: verifica della contribuzione minima richiesta secondo la clausola 189 delle Linee Guida.

1. Primo step: calcolo della contribuzione al supporto alle fonti rinnovabili.

Per ciascuna delle imprese diverse da quelle individuate ai sensi del comma 1.2, della deliberazione 677/2016/R/eel, la Cassa deve procedere al calcolo della contribuzione al supporto alle fonti rinnovabili:

- a) separatamente per ciascun anno dal 2011 al 2014;
- b) considerando tutti i punti di prelievo di energia elettrica nella titolarità dell'impresa (inclusi quelli in bassa tensione).

Lo schema del calcolo è esposto nel Box 1.

Box 1 – schema di calcolo della contribuzione propria al supporto alle fonti rinnovabili

La contribuzione propria delle imprese è determinata sulla base della metodologia di seguito riportata:

A: IMPORTO CHE SAREBBE STATO PAGATO SE NON CI FOSSE STATA NESSUNA AGEVOLAZIONE (TUTTE LE A): dipende da Atot e dalla tariffa FLAT

B: IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO (tutte le A): dipende dai profili di prelievo dell'azienda

C = A-B: AMMONTARE TOTALE DELLE RIDUZIONI (scaglioni + agevolazioni + mancato pagamento Ae)

D: ONERE TEORICO PER RES SUPPORT IN BASE A BENCHMARK FLAT (dipende dal perimetro RES)

E = D-C: AIUTO EFFETTIVO rispetto al perimetro RES

CONTRIBUZIONE RES: E/D % (dipende dal perimetro RES sia a numeratore che a denominatore)

Di seguito vengono fornite istruzioni operative di dettaglio per l'applicazione dello schema di calcolo.

Lettera A

Calcolare l'ammontare che l'impresa avrebbe dovuto pagare se non ci fosse stata nessuna agevolazione o degressività delle aliquote delle componenti A.

Detto calcolo deve essere fatto con riferimento a una ipotetica aliquota Atot e Ae uniformemente applicata (*flat*) ai prelievi di energia elettrica da ciascun POD dell'impresa per ciascun anno dal 2011 al 2014.

I valori da utilizzare a tale scopo sono evidenziati nella tabella seguente:

<i>centesimi di euro/kWh</i>	2011	2012	2013	2014
POD AT/AAT: Atot <i>flat</i>	1,161	1,823	2,327	2,493
POD AT/AAT: Ae <i>flat</i>	0	0	0	0,053
POD MT: Atot <i>flat</i>	2,567	3,920	4,931	5,213
POD MT: Ae <i>flat</i>	0	0	0	0,290
POD BT: Atot <i>flat</i>	3,645	5,620	7,060	7,450
POD BT: Ae <i>flat</i>	0	0	0	0,469

Lettera B

Calcolare l'importo effettivamente pagato da ciascuna impresa per ciascun anno dal 2011 al 2014, in funzione dei prelievi effettivi dell'impresa, tenendo conto della degressività delle aliquote delle componenti A per i POD in alta/altissima tensione, dell'esenzione dall'aliquota prevista per i prelievi di energia elettrica superiori a 12 GWh, dell'esenzione della componente AE a partire dal 2014 e delle agevolazioni riconosciute per il 2013 (II semestre) e per il 2014 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto legge 83/12.

Lettera C

Per ciascun anno dal 2011 al 2014, calcolare l'ammontare totale delle riduzioni come differenza tra il risultato di cui alla Lettera A e il risultato di cui alla Lettera B.

Lettera D

Calcolare l'onere teorico che ciascuna impresa avrebbe dovuto sostenere per il supporto alle fonti rinnovabili.

Detto calcolo deve essere fatto con riferimento a una ipotetica aliquota A3*² e AE* uniformemente applicata (*flat*) ai prelievi di energia elettrica di ciascun POD dell'impresa, separatamente per ciascun anno dal 2011 al 2014.

I valori da utilizzare a tale scopo sono evidenziati nella tabella seguente:

<i>centesimi di euro/kWh</i>	2011	2012	2013	2014
POD AT/AAT: A3* <i>flat</i>	1,022	1,710	2,167	2,308
POD AT/AAT: AE* <i>flat</i>	0	0	0	0,049
POD MT: A3* <i>flat</i>	2,280	3,692	4,617	4,851
POD MT: AE* <i>flat</i>	0	0	0	0,288

² La definizione del perimetro A3* è contenuta nel punto 37, lettera a), della Decisione della Commissione europea C(2017) 3406.

POD BT: A3* <i>flat</i>	3,280	5,312	6,664	7,009
POD BT: AE* <i>flat</i>	0	0	0	0,465

Lettera E

Calcolare l'effettivo contributo pagato da ciascuna impresa per il supporto alle fonti rinnovabili per ciascun anno dal 2011 al 2014 come differenza tra il risultato di cui alla Lettera D e il risultato di cui alla Lettera C

2. Secondo step: verifica della contribuzione minima richiesta al supporto alle fonti rinnovabili

La percentuale di contribuzione, per ciascun anno dal 2011 al 2014, è pari al rapporto tra il risultato di cui alla Lettera E e il risultato di cui alla Lettera D, espresso in percentuale.

Qualora tale percentuale di contribuzione sia pari o superiore al 15% per le imprese operanti nei settori dell'Annesso 3 alle Linee guida, oppure al 20% per quelle operanti nei settori dell'Annesso 5, l'impresa non è passibile di restituzione.

In questo caso la verifica ha termine. Il risultato dell'istruttoria va comunicato all'impresa, in termini sintetici, secondo quanto previsto dal comma 1.4 della deliberazione 677/2016/R/eel e per tale impresa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della medesima deliberazione e dei commi 1.2 e 1.3 della deliberazione 507/2017/R/eel. In caso contrario, si deve passare allo *step* 3.

3. Terzo step: ulteriore verifica della contribuzione minima richiesta secondo la clausola 189 delle Linee Guida.

Per le imprese che non soddisfano la verifica di cui al precedente *step*, la Cassa deve raccogliere, per ciascun anno dal 2011 al 2014, una autocertificazione che includa:

- i dati relativi al Valore Aggiunto, secondo quanto previsto dall'Annesso 4 delle Linee Guida; a tal fine può essere utilizzata la specifica contenuta in Appendice;
- i dati relativi ai consumi di energia elettrica, inclusa l'energia elettrica autogenerata e autoconsumata in sito.

Inoltre, per ciascun anno dal 2011 al 2014, deve essere calcolato l'indice di intensità energetica, in conformità a quanto previsto dal richiamato Annesso 4 delle Linee Guida (di seguito: *electro-intensity*), ovvero il rapporto tra:

- al denominatore: la media triennale del VAL; per il 2011, si utilizza il valore annuale del 2011; per il 2012, la media degli anni 2011-2012;
- al numeratore: il costo dell'energia elettrica calcolato come prodotto tra:

- i. la media triennale dei consumi di energia elettrica; per il 2011 si utilizza il valore annuale del 2011; per il 2012, la media degli anni 2011-2012;
- ii. il prezzo di mercato dell'energia per ciascun anno, ai fini del quale si prende a riferimento un prezzo convenzionale, calcolato sommando il prezzo di mercato dell'energia, le tariffe di rete e le tasse vigenti nel periodo con il valore benchmark "flat" degli oneri generali (cfr prima tabella). I valori anno per anno del suddetto prezzo convenzionale sono evidenziati nella tabella seguente.

Prezzo di riferimento	2011	2012	2013	2014
centesimi di euro/kWh	13,967	12,942	12,439	11,862

La verifica del limite sul VAL deve essere così operata³:

- a) Per le imprese che operano nei settori inclusi nell'Annesso 3 o dell'Annesso 5 alle Linee Guida e presentano un indice di *electro-intensity* superiore al 20%, il contributo minimo che dette imprese devono assicurare è pari alla somma di:
 - i. il valore assoluto del risultato di cui alla lettera E del primo *step*, come sopra calcolata, qualora essa risulti negativa;
 - ii. lo 0,5% della media triennale del VAL, come sopra calcolato, (ovvero, se inferiore, il 15% del risultato di cui alla lettera D del primo *step*), moltiplicato per la percentuale di adeguamento dell'anno di riferimento di cui alla tabella seguente.
- b) Per le imprese che operano nei settori inclusi nell'Annesso 3 delle Linee Guida e che presentano un indice di *electro-intensity* inferiore o uguale al 20%, il contributo minimo che dette imprese devono assicurare è pari alla somma di:
 - i. il valore assoluto della Lettera E del primo *step*, come sopra calcolata, qualora essa risulti negativa;
 - ii. il 4% della media triennale del VAL come sopra calcolato (ovvero, se inferiore, il 15% del risultato di cui alla lettera D del primo *step*), moltiplicato per la percentuale di adeguamento dell'anno di riferimento di cui alla tabella seguente.
- c) Per le imprese operano nei settori inclusi nell'Annesso 5 delle Linee Guida e che presentano un indice di intensità energetica, come calcolato sopra, inferiore o uguale al 20%, ovvero che operano in settori diversi da quelli inclusi nell'Annesso 3 e 5 delle Linee Guida ma sono incluse negli elenchi 2013 o 2014, il contributo minimo che dette imprese devono assicurare è pari alla somma di:

³ Vedere punti 62 e 66 della Decisione della Commissione europea C(2017) 3406.

- i. il valore assoluto della Lettera E del primo *step*, come sopra calcolata, qualora essa risulti negativa;
- ii. il 20% del risultato di cui alla lettera D del primo *step*, moltiplicato per la percentuale di adeguamento dell'anno di riferimento di cui alla tabella seguente.

% di adeguamento	2011	2012	2013	2014
	5%	10%	15%	20%

Qualora la lettera E, come sopra calcolata, risulti inferiore all'importo calcolato nelle precedenti lettere a), b) o c), l'impresa è in condizioni di sovracompensazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della medesima deliberazione 677/2016/R/eel e dell'articolo 4 della deliberazione 507/2017/R/eel.

Appendice

Calcolo VAL

Ai fini dell'attestazione degli elementi rilevanti per la determinazione dei costi e del valore della produzione atti a determinare il Valore aggiunto lordo in conformità a quanto previsto dall'Annesso 4 alle Linee guida, l'azienda produrrà una **autocertificazione** sottoscritta dal rappresentante legale, avente rilevanza penale in caso di dichiarazione mendace ed eventualmente asseverata da soggetto terzo autorizzato, che riporti **il valore aggiunto lordo**. Tale grandezza si determina da:

- i ricavi complessivi da bilancio, che *non* includono
 - incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 - i ricavi diversi dalla attività caratteristica, sopravvenienze attive, plusvalenze, diritti e royalties
- a cui sono detratti i costi risultanti dal bilancio per le seguenti poste:
 - costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo
 - costi per servizi
 - acquisti di beni e merci finalizzati alla rivendita
 - variazioni di stock di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci

Si veda lo schema seguente.

Modello per la raccolta dei dati sul Valore Aggiunto Lordo					
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
A	Valore della produzione ¹				
A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa				
A2	Variazioni delle vendite di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
A3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
B	Costi della produzione				
B6	costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
B7	costi per servizi ²				
B8	costi per godimento di beni di terzi: canoni di affitto o leasing ad esclusione di quanto relativo a beni mobiliari afferenti la produzione				
B11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
Valore Aggiunto Lordo (A1+A2+A3-B6-B7-B8-B11)		0	0	0	0
<p>¹ il valore della produzione si determina dai ricavi complessivi da bilancio, che non includono (al netto di):</p> <ul style="list-style-type: none"> - voce A4 "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" - voce A5 "altri ricavi e proventi": ricavi diversi dalla attività caratteristica, sopravvenienze attive, plusvalenze, diritti e royalties" 					
<p>² La voce B7 "costi per servizi", a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasporti - servizi bancari e finanziari - assicurazioni - energia elettrica, gas, acqua, spese telefoniche ed altre utenze - spese di viaggio soggiorno e trasferta - riparazioni e manutenzioni - consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile - pubblicità e promozione 					